



**Il Direttore Aeroportuale
Nord-Ovest**

Ordinanza n. 6/2022

**Norme per la disciplina della circolazione delle persone e degli automezzi
nell'area interna dell'Aeroporto Internazionale di Torino – Caselle**

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1139/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
- VISTI** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327;
- VISTO** il Codice della Strada, approvato con d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, DPR 16/12/1992 n. 495;
- VISTO** il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile ed. 3 del 7/9/2020, adottato e reso esecutivo con Disposizione n. 29 del 7/9/2020 del Direttore Generale dell'ENAC;



- VISTO** il Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Torino - Revisione 8 datato 10/01/2020 approvato con Ordinanza n. 1/2020 del Direttore Aeroportuale Nord - Ovest;
- VISTO** il Manuale di Aeroporto in vigore e le relative procedure collegate;
- VISTE** le pertinenti procedure del Programma di Sicurezza Aeroportuale dell'Aeroporto di Torino Casele attualmente in vigore;
- CONSIDERATA** l'esigenza di aggiornare le norme che regolano la circolazione delle persone e degli automezzi nell'area interna aeroportuale, rendendo cogente quanto previsto in proposito dal Manuale di Aeroporto;

ORDINA

Art. 1 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Area doganale: area e locali sui quali la vigilanza e il controllo vengono esercitati direttamente dalla Dogana, o da questa tramite la Guardia di Finanza.

Area di manovra: parte dell'aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio e al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione dei piazzali Parcheggio Principale, Aviazione Generale e Kilo (All. 1) e delle aree Leonardo S.p.A. nord e Leonardo S.p.A. sud.

Area di movimento: parte dell'aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili, comprendente l'area di manovra, i piazzali del Parcheggio Principale, della Aviazione Generale e Kilo (All. 1), escluse le aree Leonardo S.p.A. nord e Leonardo S.p.A. sud.

Area sterile (*airside*): parte di *airside* dove vengono applicati controlli, volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzati possano accedere alla stessa.

ASA (*Aircraft Safety Area*): area di sicurezza degli aeromobili delimitata da apposita segnaletica, che deve essere libera da veicoli e attrezzature durante la manovra di ingresso e di uscita dell'aeromobile dalla piazzola (stand) del parcheggio aeromobili (apron).

Manuale di Aeroporto: documento redatto dal gestore aeroportuale SAGAT S.p.A. in ottemperanza al Regolamento (UE) 2018/1139 e relativi Atti di Esecuzione,



contenente le istruzioni, le informazioni e procedure necessarie relative all'aeroporto di Torino-Caselle.

PEA: Piano di Emergenza Aeroportuale Incidente Aereo, nella versione in vigore.

Parte critica: parte dell'aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza o in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza. Si specifica che nel caso dell'Aeroporto di Torino la parte critica coincide con l'area sterile.

Sicurezza Aerea (Security): combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.

Sicurezza Operativa (Safety): complesso di misure e risorse di natura tecnica volte a garantire il mantenimento di condizioni oggettive di sicurezza delle infrastrutture, degli impianti e delle operazioni relative agli aeromobili.

Uscite di sicurezza: uscite destinate in caso di evacuazione esclusivamente alla salvaguardia della vita umana e il cui uso, in via ordinaria, è tassativamente vietato.

Art. 2 – VARCHI DI ACCESSO

a) Varchi da utilizzare normalmente per accedere all'area sterile

- **Varco aerostazione Liv. 0.00=Varco VIP**
Pedonale per il personale aeroportuale / Equipaggi in servizio / accesso straordinario agli uffici "Lost & Found" / passeggeri di Aviazione Generale negli orari di chiusura del terminal dedicato.
- **Varchi aerostazione Liv. 6.61=Varchi passeggeri**
Pedonale/ Pedonale per il personale aeroportuale
- **Varchi aerostazione Liv. 10,93=Varchi passeggeri**
Pedonale
- **Varco 3**
Pedonale / Carraio
- **Varco terminal aviazione generale**
Pedonale
- **Varco merci**
Pedonale – riservato al personale operante presso il terminal merci.



b) Altri Varchi

- **Varco 1**
Il varco carraio 1 presso l'aerostazione merci è utilizzato per l'uscita dall'aeroporto dei mezzi di soccorso in caso di emergenza e incidente aereo, secondo le dettagliate procedure contenute nel PEA e nella apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Cancello di emergenza 1**
Il cancello di emergenza 1 è il varco carraio utilizzato per l'ingresso in aeroporto dei mezzi di soccorso e dei mezzi di recupero salme in caso di emergenza e incidente aereo, secondo le dettagliate procedure contenute nel PEA e nella apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Varco Leonardo S.p.A. Nord**
Il varco carraio Leonardo S.p.A. Nord è utilizzato secondo le procedure del Manuale di Aeroporto e la apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Cancello Nucleo Elicotteristi VVF**
Il cancello carraio del Nucleo Elicotteristi dei Vigili del Fuoco è utilizzato secondo l'apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Varchi Aeronautica militare**
L'utilizzo di tali varchi per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il Cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato da apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Varco terminal aviazione generale**
L'utilizzo di tale varco carraio per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato da apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Cancelli di emergenza da 2 a 12**
L'utilizzo di tali varchi carrai per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il Cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato in apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.
- **Varco Leonardo S.p.A. Sud**
L'utilizzo di tale varco carraio per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il Cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato da apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.



(Nota: il varco di accesso alla taxi way "H" dall'area Leonardo S.p.A. Sud è riservato esclusivamente al transito degli aeromobili).

Art. 3 – ACCESSO ALL'AREA STERILE

L'accesso all'area sterile è disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – parte A – capitolo 1.2. e regolato dalla apposita procedura emessa dal gestore aeroportuale SAGAT S.p.A. contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA), dal Regolamento di Scalo, nonché dalle procedure contenute nel Manuale di Aeroporto redatto dal gestore aeroportuale SAGAT S.p.A., in ottemperanza al Reg. (UE) 2018/1139 – Annesso VII e relativi Atti di Esecuzione.

Le procedure di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei tesserini aeroportuali di ingresso sono disciplinate dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – Parte A, Allegato B - Procedura Tesseramento e Lasciapassare.

Le condizioni che determinano l'esito negativo del background check, la sospensione o la revoca dei tesserini aeroportuali d'ingresso già rilasciati, sono quelle indicate nell'allegato 1 del Cap. 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

Nel procedimento di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei tesserini aeroportuali di ingresso, in esecuzione di quanto disposto dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Parte A, Allegato B - Procedura Tesseramento e Lasciapassare), Enac mantiene esclusivamente il compito di dirimere qualsiasi controversia eventualmente insorta tra i soggetti coinvolti.

Art. 4 – NORME DI CARATTERE GENERALE

Al momento del transito presso il varco doganale, i mezzi che trasportano forniture di bordo, di aeroporto, posta e merci devono essere muniti di bolla di accompagnamento o di elenco del materiale trasportato. La Guardia di Finanza effettua i controlli di istituto.

L'ingresso in area sterile è subordinato alla effettuazione dei controlli da parte del personale preposto, secondo i criteri stabiliti dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e alla verifica dei requisiti di accesso prescritti dal Regolamento di Scalo.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli all'interno delle aree aeroportuali, possono essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura di personale ENAC, delle Forze dell'Ordine e del gestore aeroportuale SAGAT S.p.A.

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 139/2014, dalle procedure contenute nel Regolamento di Scalo e Manuale di Aeroporto coloro i quali, per l'espletamento della propria attività necessitano di accedere senza scorta in *airside* e qui operare alla guida di automezzi o mezzi, devono essere in possesso di autorizzazione alla guida (ADP - Aerodrome Driving Permit).



Per la conduzione di tutti i veicoli ammessi in airside, compresi i quadricicli, è necessaria la patente di guida con categoria almeno pari alla B.

Per la conduzione degli ambulift e degli altri mezzi speciali non targati (es. push-back, scale semoventi, ecc.) in airside, è necessario il possesso della patente di guida appartenente alla categoria B ovvero superiore, unitamente all'ADP e al patentino/abilitazione conseguito ai sensi degli articoli 71 e 73 del D. Lgs. 81/08.

Per i veicoli targati o immatricolati per il trasporto di persone e merci è necessaria la patente di guida con categoria corrispondente alle prescrizioni di massa/persone trasportabili previste dal Codice della Strada e riportate sul libretto di circolazione del mezzo.

Tutti i mezzi operanti in area di movimento devono avere a bordo:

- la Grid Map allegata al PEA e ogni altra cartografia o tavola prescritta dal Manuale di Aeroporto, documentazione fornita dal gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A.

Resta rimessa a ENAC la facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei veicoli e dei mezzi.

Art. 5 – VALIDITA' DEI LASCIAPASSARE – VEICOLI E MEZZI

La durata del lasciapassare dei veicoli viene determinata in base alla richiesta effettuata e comunque con un limite massimo di 5 anni, a condizione che restino invariati i requisiti di proprietà e di circolazione (massimali assicurativi, revisioni, certificazioni). Il lasciapassare viene rilasciato dal gestore aeroportuale SAGAT S.p.A., in base a specifica procedura e in accordo con quanto disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Il lasciapassare deve essere permanentemente esposto sul parabrezza ovvero, se le caratteristiche del mezzo non lo consentono, collocato in modo comunque facilmente visibile dall'esterno.

Art. 6 – REQUISITI DEI VEICOLI E DEI MEZZI

I veicoli autorizzati all'accesso e alla circolazione in area sterile, devono essere a norma di quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.) e dal relativo Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.).

In area sterile è vietato l'utilizzo di biciclette e di motocicli a due e tre ruote e di qualsiasi veicolo semovente a due ruote (es. monopattini a motore, hoverboard, ecc.). E' consentito invece l'accesso e la circolazione dei veicoli a quattro ruote (quadricicli) dotati di omologazione.

Le macchine operatrici, i trattori, i rimorchi agricoli e i mezzi di cantiere, fin dal momento del rilascio del contrassegno e successivamente in corso di esercizio,



devono essere conformi alle direttive vigenti in materia di caratteristiche costruttive, certificazione e omologazione, stato di conservazione, esercizio e manutenzione.

I veicoli e le attrezzature speciali adibiti ai servizi di assistenza a terra e destinati alla esclusiva circolazione in area sterile, devono corrispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria e speciale in materia di certificazione, omologazione, autorizzazione, esercizio, manutenzione e abilitazione alla guida. Esclusivamente per motivi di manutenzione tali mezzi, anche se privi di targa, potranno altresì circolare nell'area aperta all'uso pubblico posta tra il Varco 3 e l'Area Tecnica SAGAT.

Art. 7 – RICHIAMO ALLE PROCEDURE PER OPERAZIONI IN BASSA VISIBILITA'

Le prescrizioni che disciplinano le operazioni in bassa visibilità contenute nelle procedure in vigore, quelle contenute negli accordi stipulati ai sensi del Reg. (UE) 2018/1139 art. 33 e Allegato VII e nei relativi Atti di Esecuzione, si intendono espressamente richiamate per quanto concerne l'utilizzo dell'area di movimento e delle aree sottoposte ad autorizzazione della Torre di Controllo.

Art. 8 – ASSICURAZIONE VEICOLI

Le richieste di accesso e circolazione in area sterile devono essere presentate al gestore aeroportuale SAGAT S.p.A. Tutte le richieste vanno corredate della seguente documentazione, con esclusione dei veicoli di cui al punto C:

- contrassegno di assicurazione o copia della polizza cumulativa;
- copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che i dati costruttivi e di esercizio del mezzo siano conformi alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.);
- specifiche delle verifiche periodiche all'automezzo.

I veicoli autorizzati all'ingresso e alla circolazione in area sterile devono essere dotati di polizza assicurativa in corso di validità. Tale polizza deve essere sufficiente a coprire i danni causati a persone, aeromobili, mezzi e infrastrutture all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate e non dovrà contenere sottolimiti o franchigie. Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie o sottolimiti, resta inteso che la parte eccedente la copertura del danno resta a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono comunque essere inferiori ai massimali stabiliti nella presente Ordinanza.

Per i mezzi che operano all'interno di aree di cantiere segregate in airside (es. taxiway chiusa o pista chiusa) si applicano i massimali assicurativi previsti dal C.d.S. a condizione che tali mezzi raggiungano l'area di lavoro in modo non autonomo (ossia su carrelli). I mezzi di cantiere che invece si muovono autonomamente da un varco verso l'area di cantiere in airside devono rispettare i massimali assicurativi riportati di seguito.



I massimali assicurativi non devono essere inferiori a quanto di seguito indicato:

- A. Operatori che non svolgono attività di prestatori di assistenza a terra (handling):
- 10.000.000,00 € per la circolazione solo sulla strada perimetrale (esclusa viabilità a servizio degli stand 500-507);
 - 20.000.000,00 € per la circolazione su:
 - viabilità a servizio degli stand 500-700;
 - piazzali aeromobili con esclusione del sottobordo*;
 - 75.000.000,00 € per la circolazione sui piazzali aeromobili con inclusione del sottobordo*;
 - 150.000.000,00 € per tutta la circolazione in area di movimento (area di manovra e piazzali con sottobordo incluso) con aeroporto operativo.

**(Nota: per sottobordo intenesi l'ingresso nella ASA di uno stand attivo)*

B. Prestatori di assistenza a terra certificati:

Rischio coperto	Massimale (€)
Attività svolta con sole persone fisiche	5.000.000
Attività svolta con mezzi circolanti sulla perimetrale interna, ma senza entrare in Area di Movimento	75.000.000,00
Attività svolta in Area di Movimento	150.000.000,00
Rifornimento per attività in airside sottocategoria 7.1	375.000.000,00

Qualora un operatore intenda avvalersi di massimali inferiori a quelli sopra riportati, deve presentare al gestore aeroportuale SAGAT S.p.A. una perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di servizio con l'operatore stesso. Il professionista è chiamato a valutare e a dichiarare la adeguatezza del massimale in relazione ai rischi, dando evidenza dell'accertamento condotto almeno in relazione:

- alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, alla mappatura dei rischi e alla relativa identificazione delle matrici dei danni, in termini di gravità e frequenza dell'accadimento sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti od inconvenienti;
- al coinvolgimento di uomini e mezzi;
- allo specifico aeroporto dove viene prestata l'attività di riferimento.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato di rischio. La congruità dei parametri assicurativi è oggetto di stima periodica da parte del prestatore dei servizi.

Nel caso di operatori diversi da prestatori di servizi aeroportuali, la valutazione della congruità è effettuata dal gestore aeroportuale stesso.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione a variazioni nella valutazione del rischio, nonché in relazione al tasso di



inflazione reso noto dall'ISTAT. Le eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate al gestore aeroportuale SAGAT S.p.A.

Nel caso in cui, in corso di esercizio, vengano arrecati danni a persone o cose eccedenti i singoli massimali di copertura assicurativa, il relativo onere deve intendersi a totale ed esclusivo carico dell'operatore.

C. Enti di Stato, Forze dell'Ordine e assimilati:

le polizze assicurative relative ai veicoli e ai mezzi adibiti alla assistenza sanitaria e/o alle operazioni di soccorso, unitamente a quelli degli Enti di Stato e Forze dell'Ordine, devono ricomprendere le aree aeroportuali e conformarsi ai massimali previsti dalla normativa in vigore.

Art. 9 – LIMITAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI

I soggetti titolari di tessere e permessi, e i veicoli o mezzi dotati di lasciapassare validamente rilasciati, in conformità a quanto stabilito dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e dalle Procedure operative di settore del gestore aeroportuale SAGAT S.p.A., possono accedere, circolare e sostare esclusivamente nelle zone autorizzate da ciascun tipo di titolo di accesso e per il periodo strettamente necessario a svolgere i propri compiti di istituto.

Art. 10 – RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA - REGOLE DI CIRCOLAZIONE E CONDUZIONE

Salvo quanto diversamente disposto nella presente Ordinanza, tutti i veicoli o mezzi e i rispettivi conducenti circolanti nell'area sterile sono tenuti al rispetto del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.).

Art. 11 – LIMITE DI VELOCITA'

Nell'area sterile il limite di velocità, qualora non diversamente indicato da apposita segnaletica, è fissato in 30 km orari.

Negli stand degli aeromobili i veicoli devono essere condotti a passo d'uomo.

Art. 12 – DIRITTI DI PRECEDENZA E LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente.

I mezzi antincendio e di soccorso (Vigili del Fuoco e ambulanze con luci lampeggianti blu accese) che procedono in soccorso di un aeromobile in emergenza devono avere la precedenza su tutto il resto del traffico di superficie.



Fatte salve le disposizioni di cui sopra, il diritto di precedenza è riservato, nell'ordine, a:

1. Aeromobili in atterraggio, decollo o in rullaggio;
2. Aeromobili al traino;
3. Pedoni;
4. Mezzi operativi.

Fatto salvo quanto previsto nei punti da 1 a 4, i veicoli e i veicoli che trainano aeromobili devono comunque rispettare, in area di manovra e nelle altre aree sotto il controllo della Torre di Controllo, le istruzioni fornite via radio dalla Torre di Controllo.

Non è consentito circolare a piedi nelle aree il cui accesso è subordinato ad autorizzazione da parte della Torre di Controllo, se non in casi eccezionali e per esigenze strettamente legate al ripristino o al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture di volo, previo coordinamento con ENAV S.p.A. e gestore aeroportuale SAGAT S.p.A.

Nella zona *apron* è consentita la circolazione a piedi solo all'interno dello stand nel quale si sta operando.

Nelle restanti zone *airside* la circolazione a piedi è esclusivamente consentita sui percorsi contrassegnati dalla segnaletica.

Art. 13 – INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

In area di movimento e sulla strada perimetrale è fatto obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità di classe 2 UNI EN471 o superiore. Fanno eccezione i soggetti che intervengono in situazioni di emergenza e i passeggeri scortati o sotto supervisione.

Art. 14 – CUSTODIA DI VEICOLI, MEZZI E ATTREZZATURE

Nessun veicolo, mezzo o attrezzatura, può essere utilizzato in contrasto con le disposizioni che regolano la loro circolazione e impiego.

Veicoli, mezzi e attrezzature il cui impiego prevede la sosta in area di movimento devono essere parcheggiati parallelamente agli aeromobili, restare frenati e a motore spento, nonché in posizione tale da garantire condizioni idonee al rapido sgombero della zona occupata, nel caso in cui ciò si renda necessario per esigenze di sicurezza del trasporto aereo.

Veicoli, mezzi e attrezzature quando non impiegati in attività operative, possono sostare spenti, incustoditi e frenati esclusivamente nelle apposite aree di sosta segnalate e destinate a tale scopo.



Art. 15 – REGOLE PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE IN AREA DI MANOVRA E AREE SOTTOPOSTE ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CONTROLLO.

Possono accedere all'area di manovra e alle altre aree indicate nel Manuale di Aeroporto e relative tavole, esclusivamente persone e mezzi autorizzati dalla Torre di Controllo e in costante contatto radio con quest'ultima.

I nominativi radio e i relativi codici identificativi alfanumerici sono assegnati secondo modalità definite nella apposita procedura operativa del Manuale di Aeroporto.

I soggetti che hanno ottenuto l'accesso ad aree sottoposte alla autorizzazione della Torre di Controllo, possono allontanarsi dal veicolo soltanto qualora muniti di radio in costante contatto con la Torre di Controllo.

Art. 16 – DOTAZIONI E SEGNALI DEI VEICOLI

Tutti i veicoli adibiti alla circolazione in *airside* devono rispondere ai requisiti prescritti dal Manuale di Aeroporto.

Art. 17 – DIVIETO DI FUMO E FIAMME LIBERE

Nell'area sterile è rigorosamente vietato fumare, tranne che nelle zone autorizzate e debitamente segnalate. È vietato altresì l'uso di fiamme libere, salvo gli usi autorizzati ai sensi del Manuale di Aeroporto.

Art. 18 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le Forze dell'Ordine in servizio presso l'Aeroporto di Torino Caselle garantiscono l'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza e accertano che le persone, i veicoli e i mezzi che entrano in area sterile siano effettivamente autorizzati.

Art. 19 – TRASGRESSIONI

Fatta salva l'eventuale responsabilità di natura civile o penale, le trasgressioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente Ordinanza entra in vigore in data 30/06/2022.



Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa ed in particolare l'Ordinanza n° 2/2019/TRN del 10 aprile 2019.

I massimali assicurativi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza devono essere adeguati dai prestatori di servizi di assistenza a terra e dagli operatori già presenti in aeroporto alla data del 31/05/2022 entro il 30/09/2022.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di servizi di assistenza a terra (handling), gli operatori aeroportuali (non handling) entrati in aeroporto successivamente alla data del 31/05/2022 devono adeguare i massimali assicurativi di cui all'art. 8 inderogabilmente entro il 01/08/2022.

Art. 21 – PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it.
SAGAT Spa è tenuta a dare diffusione della presente Ordinanza presso tutti i soggetti operanti nell'Aeroporto di Torino Caselle.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Torino Caselle, 30 giugno 2022.

IL DIRETTORE
Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)